


2016



CISL
VENETO
Ufficio Studi

[RIFORMA COSTITUZIONALE E REFERENDUM 2016]

[Il referendum costituzionale previsto per il prossimo autunno sancirà in via definitiva l'entrata in vigore della riforma costituzionale prevista dal Disegno di Legge cd Boschi oppure la sua bocciatura. La Cisl ha espresso una valutazione positiva sulla riforma ponendo l'attenzione sui contenuti della stessa. Venezia 18-7-2016]

LA RIFORMA COSTITUZIONALE in SINTESI

Il 12 aprile 2016 è stato approvato a due anni dalla sua presentazione al Senato (8 aprile 2016) il ddl Boschi di riforma costituzionale “Disposizioni per il superamento del bicameralismo paritario, la riduzione del numero dei parlamentari il contenimento dei costi di funzionamento delle istituzioni, la soppressione del CNEL e la revisione del Titolo V della parte II della Costituzione”.

Come prevede la stessa Costituzione ora, per essere approvato in via definitiva, il ddl deve essere approvato anche dai cittadini con un **referendum confermativo**.

Nel referendum confermativo, a differenza di quello abrogativo, non è previsto un quorum affinché la votazione sia valida. Vi partecipano tutti i cittadini con diritto di voto che sono chiamati a confermare (con un Sì) o respingere (con un No) i progetti di legge che cambiano la Costituzione.

Casi precedenti: 7 ottobre 2001 (modifica Titolo V della parte seconda della Costituzione), 25 e 26 giugno 2006 (modifica della parte seconda della Costituzione).

I cardini della riforma

1. Superamento del bicameralismo perfetto
2. Nuovo Senato
3. Nuovo procedimento legislativo
4. Rapporto Stato – enti locali
5. Riduzione dei costi
6. Tutela della rappresentanza

Il ddl Boschi è il più imponente intervento di riforma per il numero di articoli che modifica. Riguardano tutti la sua seconda parte, quella relativa all'Ordinamento della Repubblica. Non vengono quindi modificati i Principi fondamentali, la parte prima Diritti e Doveri dei cittadini e le Disposizioni transitorie e finali.

1. Superamento del bicameralismo perfetto

- Solo la Camera dei Deputati conferisce e revoca la fiducia al Governo.
- La Camera è protagonista del procedimento legislativo, salvo alcuni casi in cui la funzione legislativa è bicamerale.
- Il Senato interviene nel procedimento legislativo per raccordare Stato e regioni.

2. Nuovo Senato

- I senatori sono eletti dai Consigli Regionali e delle Province Autonome di Trento e Bolzano.
- Il Senato è composto da 100 membri: 74 consiglieri regionali e 21 sindaci; fino a 5 senatori possono essere nominati dal Presidente della Repubblica.
- La durata del mandato dei senatori coincide con quella dei Consigli Regionali dai quali sono stati eletti. Ai senatori non spetta alcuna indennità per l'esercizio del mandato ed hanno le stesse prerogative dei deputati.
- Il Senato ha il compito di: rappresentare le istituzioni locali, valutare l'attività delle amministrazioni pubbliche; partecipare all'attuazione delle norme UE sui territori e verifica dell'impatto; esprimere pareri sulle nomine di competenza del Governo.

3. Nuovo procedimento legislativo

- La Camera esamina e approva i disegni di legge. L'esame del Senato è eventuale. Il Senato deve obbligatoriamente esaminare i disegni di legge in materia di bilancio e quelli con cui è prevista la "clausola di supremazia".
- Il procedimento bicamerale vale solo per le leggi: costituzionali, a tutela delle minoranze linguistiche, sui referendum, elettorali, sull'ordinamento di Comuni e Città Metropolitane e per i Trattati Internazionali.
- criteri per avere tempi certi di approvazione delle leggi: specifici termini per singole fasi di procedimento, anche per la conversione di decreti-legge,
- il Governo può chiedere un "voto a data certa" per far votare in massimo 70 giorni disegni di legge essenziali per l'attuazione del suo programma.

4. Rapporto Stato – Enti Locali

- Eliminate le competenze concorrenti tra Stato e Regioni.
- Lo Stato diventa responsabile esclusivo di materie strategiche come: il coordinamento della finanza pubblica, le politiche attive del lavoro, le infrastrutture, le politiche energetiche, l'ambiente e protezione civile, turismo e commercio estero, previdenza complementare, tutela e sicurezza sul lavoro.
- Forme e condizioni di autonomia ulteriori possono essere attribuite alle Regioni con legge bicamerale: è richiesto l'equilibrio di bilancio delle Regioni interessate.
- Introdotti indicatori di costi e fabbisogni .
- Esclusione dall'esercizio delle funzioni per gli amministratori regionali e locali in caso di accertato stato di dissesto degli enti territoriali.
- Limite agli emolumenti dei titolari degli organi regionali, non superiori a quelli dei sindaci dei capoluoghi di Regione.
- Clausola di supremazia: lo Stato può intervenire nelle materie di competenza delle regioni per tutelare l'unità giuridica o economica della Repubblica.

La riforma prevede che le Regioni abbiano tutte le competenze in materia di: programmazione e organizzazione dei servizi sanitari e sociali, di alcuni servizi scolastici e sulla sicurezza alimentare.

5. Riduzione dei costi

- Il numero dei senatori passerà dagli attuali 315 a 100.
- Il mandato dei senatori sarà di natura gratuita.
- I consiglieri regionali non possono essere retribuiti più del sindaco del comune capoluogo di regione.
- Divieto di rimborsi o altri trasferimenti monetari con oneri a carico della finanza pubblica per i gruppi politici presenti nei Consigli Regionali.
- Viene soppresso il CNEL
- Viene eliminato dalla Costituzione ogni riferimento alle Province

6. Tutela della rappresentanza

- Aumentato il quorum per l'elezione del Capo dello Stato.
- La Corte Costituzionale può esaminare le leggi elettorali prima della promulgazione.
- Il Parlamento elegge 5 membri della Corte Costituzionale: 3 scelti dalla Camera e 2 dal Senato.
- Lo stato di guerra è deliberato dalla Camera a maggioranza assoluta.
- Rafforzato il principio della parità di accesso alle cariche elettive: le leggi elettorali delle Camere e degli enti locali promuovono l'equilibrio tra donne e uomini nella rappresentanza.
- Modificati gli istituti di democrazia diretta: aumentate a 150.000 le firme necessarie per la presentazione di un progetto di iniziativa popolare, abbassato il quorum per la validità del referendum abrogativo: se richiesto da almeno 800.000 firmatari, è fissato alla maggioranza dei votanti alle elezioni politiche precedenti; introdotto l'istituto del referendum propositivo e di indirizzo.

IL VENETO E I REFERENDUM COSTITUZIONALI

Come ha votato il Veneto nei due precedenti referendum costituzionali?

Nel referendum del 2001 (riforma del Titolo V promossa dal Centrosinistra) prevalgono i Sì, in linea con l'orientamento nazionale, anche se con una percentuale ridotta.

In quello del 2006 (riforma della seconda parte promossa dal Centrodestra) il Veneto è andato in controtendenza rispetto alla scelta nazionale (vittoria del No) con la prevalenza del Sì.

	ITALIA		VENETO		ORIENTAMENTO CISL
	SI'	NO	SI'	NO	
7 ottobre 2001 Quesito: <i>Modifica all'articolo V della seconda parte della Costituzione</i>	10.433.574 64,2%	5.816.527 35,8%	884.428 57,7%	647.815 42,3%	SI'
25 giugno 2006 Quesito: <i>Approvazione legge di modifica alla seconda parte della Costituzione</i>	9.625.414 38,4%	15.467.363 61,6%	1.270.667 55,3%	1.027.437 44,7%	NO